

CONTRATTO DI GARANZIA

tra

Cooperfidi Italia soc. coop. con sede legale in via A. Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna, codice fiscale 10732701007, 'iscrizione all'Albo degli INTERMEDIARI FINANZIARI EX. ART.106 TUB (C.D. ALBO UNICO) n. 100, Codice Meccanografico n. 19549, numero di iscrizione al REA BO483612, in persona del legale rappresentante Mauro Frangi, nato a Como (CO) il 09/10/1963 domiciliato per la carica presso la sede sociale

xxxxxxx - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in VIA xxxxxxxx (xx), codice fiscale xxxxxxxx, in persona del titolare/legale rappresentante, _____ (nato a _____ (____), il _____, residente in _____ (____), (denominata in seguito anche CLIENTE)

PREMESSO CHE

1. il CLIENTE ha richiesto all'Istituto di Credito specificato a pag. 1 un 'finanziamento' (da qui in avanti denominato sempre 'finanziamento') e firmato una 'domanda di garanzia' rivolta a Cooperfidi Italia al fine di garantire il rimborso di tale finanziamento;
2. il frontespizio del presente documento (cosiddetto "Documento di Sintesi", a pag. 1) riporta: a) le specifiche del finanziamento; b) le specifiche della garanzia; c) le condizioni economiche applicate e le spese a carico per il rilascio al CLIENTE della garanzia;
3. il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente Contratto e, su richiesta del CLIENTE (formulata contestualmente alla "Domanda di Garanzia"), ne è parte integrante;
4. il CLIENTE ha preso visione dei 'principali diritti del cliente' e del Foglio Informativo vigente;
5. con riferimento al finanziamento, Cooperfidi Italia soc. coop. ha deliberato di rilasciare, a favore dell'Istituto di credito menzionato, garanzia con le caratteristiche previste nel Documento di Sintesi a pag. 1;
- 6.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (*Oggetto e validità del contratto*) - Cooperfidi Italia soc. coop., una volta sottoscritto il presente contratto, provvederà a rilasciare garanzia (mediante 'lettera di garanzia') all'Istituto di credito nelle forme con esso convenute in apposita 'convenzione'.

Il contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 e ss. del codice civile e pertanto esso si considera produttivo di effetti a partire dal momento dell'effettiva erogazione, da parte dell'Istituto di credito, del finanziamento richiesto dal CLIENTE. Nel caso di delibera negativa o mancata erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico.

Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà ad informare il CLIENTE del rilascio della predetta garanzia.

Il presente contratto non ha efficacia fra Cooperfidi Italia soc. coop. ed il CLIENTE nel caso in cui il CLIENTE rinunci al finanziamento concesso dall'Istituto di credito. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop.

Art. 3 (*Corrispettivi*) - Per la prestazione definita all'art. 2 il CLIENTE corrisponde a Cooperfidi Italia soc. coop. i corrispettivi per "diritti di istruttoria" e a titolo di "commissioni di garanzia" secondo gli importi specificati nel documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del presente contratto e parte integrante dello stesso.

Il CLIENTE, con la firma della domanda di garanzia, ha conferito il proprio consenso, che qui viene confermato, affinché, nelle fattispecie di 'non validità' previste al secondo e quarto capoverso dell'art. 2, i 'diritti di istruttoria' versati non gli saranno restituiti in quanto costituiscono il compenso previsto a copertura degli oneri di gestione comunque sostenuti da Cooperfidi Italia.

Il CLIENTE, con la firma della domanda di garanzia, ha conferito il proprio consenso, che qui viene confermato, affinché l'Istituto di credito provveda, all'atto dell'erogazione, all'addebito nei propri confronti degli importi ancora dovuti a favore di Cooperfidi Italia soc. coop. ai sensi del primo capoverso.

Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal CLIENTE, nonostante il rilascio della garanzia di Cooperfidi Italia soc. coop., il CLIENTE non sarà tenuto a riconoscere a Cooperfidi Italia soc. coop. quanto dovuto a titolo di "commissioni di garanzia" previste dal "documento di sintesi".

Art. 4 (*Modifiche dei corrispettivi*) - Nel caso l'erogazione del finanziamento avvenga per un importo o una durata differenti rispetto a quelle già comunicate a Cooperfidi Italia soc. coop., e in base alle quali è stato effettuato il calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 3, Cooperfidi Italia soc. coop. invierà al CLIENTE il nuovo documento di sintesi, che sostituisce quello comunicato con il presente contratto.

In tal caso, qualora il nuovo corrispettivo fosse maggiore di quello inizialmente previsto, il CLIENTE provvederà senza indugio al pagamento di quanto dovuto a Cooperfidi Italia soc. coop., anche mediante addebito da parte dell'istituto di credito.

In caso contrario, qualora il nuovo corrispettivo fosse minore di quello inizialmente previsto, Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà senza indugio al ristorno di quanto dovuto al CLIENTE.

Timbro e firma Cliente

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Via Alfredo Calzoni, 1/3. 40128 Bologna
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 Mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Art. 5 (*Garanzia*) - La 'lettera di garanzia' di cui all'art. 2 ha una validità di 120 giorni dalla data di invio, salvo che la convenzione di cui all'art. 2 non preveda diversamente. Superato tale termine, senza perfezionamento/erogazione del finanziamento, la 'lettera di garanzia' perderà la sua efficacia e con essa il presente contratto fatto salvo il diritto di Cooperfidi Italia Soc. Coop. a non rimborsare i "diritti di istruttoria" come definiti al precedente art. 3 (corrispettivi).

La 'lettera di garanzia' produce i suoi effetti soltanto a seguito dell'incasso dei corrispettivi di cui all'art. 3 dovuti dal CLIENTE, conformemente a quanto precisato nel Foglio Informativo.

Il CLIENTE prende atto che Cooperfidi Italia soc. coop. può inoltrare richieste di controgaranzia al Fondo di Garanzia ex L. 662/96, ad altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. A tal fine il CLIENTE autorizza Cooperfidi Italia soc. coop. ad utilizzare i dati contenuti nel "modulo di domanda" ed ogni altro documento/informazione fornito dallo stesso che sia propedeutico all'ottenimento della controgaranzia manlevando Cooperfidi Italia soc. coop. da ogni responsabilità circa la veridicità dei dati.

Il CLIENTE prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la garanzia può essere considerata "Aiuto di Stato" qualora fornita con il concorso di risorse di origine pubblica. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006.

Art. 6 (*Rendiconto*) - Per tutta la durata della garanzia prestata, Cooperfidi Italia soc. coop. non invierà al CLIENTE comunicazioni sull'andamento della garanzia, a meno che non intervengano modifiche alle condizioni del rapporto già contenute nel documento di sintesi consegnato unitamente al presente contratto.

Rimane salvo il diritto del CLIENTE ad ottenere, a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Cooperfidi Italia soc. coop. negli ultimi dieci anni a favore del CLIENTE stesso.

Alla scadenza della garanzia prestata da Cooperfidi Italia soc. coop. il CLIENTE deve ricevere il rendiconto che attesta l'estinzione della garanzia e riepiloga l'evoluzione registrata dalla stessa dalla concessione all'estinzione.

Art. 7 (*Controlli*) - Il finanziamento e la garanzia richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo di cui alla L. 662/96 o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il CLIENTE acconsente fin d'ora di fornire a Cooperfidi Italia tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che, sulle operazioni controgarantite dal FEI, la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni. Il CLIENTE riconosce che il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), la commissione e gli agenti della Commissione, compreso l'OLAF, hanno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione all'accordo e alla sua esecuzione. Il CLIENTE consente al FEI e ai suoi agenti, al CCE, alla Commissione e agli agenti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni *in loco* il CLIENTE consente l'accesso ai suoi locali, al FEI e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e a gli agenti durante il normale orario di lavoro

Art. 8 (*Risoluzione*) - Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità per Cooperfidi Italia soc. coop. di preventiva comunicazione al CLIENTE con conseguente revoca della garanzia nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento/erogazione da parte dell'Istituto di credito del finanziamento richiesto dal CLIENTE;
- qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 3 riguardanti il rilascio iniziale della garanzia e ai sensi dell'art. 11 riguardanti eventuali conferme successive della garanzia.

Nella fattispecie di cui al primo punto elenco Cooperfidi Italia soc. coop. non rimborserà al cliente i "diritti di istruttoria" corrisposti.

Art. 9 (*Recesso, termine ed estinzione anticipata*) - Il CLIENTE ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa 'lettera di manleva', rilasciata dall'Istituto di credito, che esoneri in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. da ogni residuo obbligo fideiussorio.

L'intervento di Cooperfidi Italia soc. coop. in garanzia del CLIENTE si chiude alla naturale scadenza della garanzia oppure anticipatamente previo rilascio di una 'lettera di manleva', come al capoverso precedente, da parte dell'Istituto di credito.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia soc. coop. per estinzione anticipata del finanziamento garantito (sempre previa 'lettera di manleva' rilasciata dal suddetto Istituto di credito di cui al capoverso precedente), **non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal CLIENTE per "diritti di istruttoria" e a titolo di "commissioni di garanzia"** di cui all'art. 3.

Art. 10 (*Modifiche unilaterali*) - Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 del D. Lgs. 385/93 e succ. mod., Cooperfidi Italia soc. coop. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di giustificato motivo, le condizioni normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al CLIENTE, dandone a quest'ultimo comunicazione di "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche si intendono approvate qualora il CLIENTE non receda dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione secondo le modalità previste all'art. 9.

Timbro e firma Cliente

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Via Alfredo Calzoni, 1/3. 40128 Bologna
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 Mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Art. 11 (*Conferma di garanzia*) - Qualora si rendesse necessario prolungare la durata della garanzia, il CLIENTE verserà a Cooperfidi Italia soc. coop. il relativo corrispettivo dovuto sulla base dei criteri definiti nel documento di sintesi.

Art. 12 (*Escussione*) - I termini e le modalità dell'eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 2. In caso di escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. potrà esercitare nei confronti del CLIENTE e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni obbligo di reintegro delle ragioni di credito del CLIENTE. Il CLIENTE e gli eventuali garanti devono a Cooperfidi Italia soc. coop., oltre all'importo da quest'ultimo corrisposto all'Istituto di credito, il rimborso di eventuali spese sostenute per il recupero del credito.

Il CLIENTE e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà di Cooperfidi Italia soc. coop. di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito. Delle cessioni Cooperfidi Italia soc. coop. darà comunicazione al CLIENTE ai sensi di legge.

A seguito del pagamento conseguente all'escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal CLIENTE versata e detenuta da Cooperfidi Italia soc. coop. in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.

Art. 13 (*Comunicazioni*) - Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale dichiarato dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive; b) fax (se disponibile) indicato dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive; c) posta elettronica certificata indicata dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive.

Il CLIENTE si impegna a comunicare a Cooperfidi Italia soc. coop. il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.

Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop. con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all'indirizzo via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna; b) al numero di fax 051 – 09.56.899; c) all'indirizzo di posta elettronica certificata cooperfidiitalia@legalmail.it.

Cooperfidi Italia soc. coop. si impegna a comunicare al CLIENTE il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.

Art. 14 (*Perfezionamento*) - Il presente contratto si considererà perfezionato nel momento della sottoscrizione del medesimo di entrambe le parti. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza per raccomandata A/R o mediante scambio di documento elettronico digitalmente firmato su posta elettronica certificata.

Art. 15 (*Reclami*) - Il CLIENTE può presentare reclamo a Cooperfidi Italia soc. coop. per lettera raccomandata A/R o via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica: reclami@cooperfidiitalia.it.

Cooperfidi Italia soc. coop. deve evadere la risposta al reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La procedura è gratuita per il CLIENTE, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata da Cooperfidi Italia soc. coop.

Se Cooperfidi Italia soc. coop. accoglie le ragioni del CLIENTE, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Qualora il CLIENTE sia rimasto insoddisfatto dal ricorso a Cooperfidi Italia soc. coop., prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cooperfidi Italia soc. coop.

Cooperfidi Italia soc. coop. mette a disposizione del CLIENTE - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Art. 16 (*Legge applicabile e foro competente*) - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e Cooperfidi Italia soc. coop. è competente il Foro di Bologna.

Art. 17 (*Informativa sulla privacy*) - Cooperfidi Italia soc. coop. ed il CLIENTE prendono atto che, contestualmente alla sottoscrizione della "domanda di garanzia", il CLIENTE ha sottoscritto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 contenuta nell'allegato 2 alla "domanda di garanzia".

Timbro e firma Cliente

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Via Alfredo Calzoni, 1/3. 40128 Bologna
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 Mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Per accettazione,

Luogo e Data, Bologna __/__/____

Timbro e Firma CLIENTE _____

Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop. _____

Il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

Art. 3 (*Corrispettivi*)

Art. 4 (*Modifiche dei corrispettivi*)

Art. 6 (*Rendiconto*)

Art. 9 (*Recesso, termine ed estinzione anticipata*)

Art. 12 (*Escussione*)

Art. 13 (*Comunicazioni*)

Art. 14 (*Perfezionamento*)

Art. 16 (*Legge applicabile e foro competente*)

Per accettazione

Luogo e Data, Bologna __/__/____

Timbro e Firma CLIENTE _____

Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop. _____

Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto (comprensivo delle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio

Luogo e Data, Bologna __/__/____

Timbro e Firma CLIENTE _____

Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop. _____